



REGIONE BASILICATA



**CONVENZIONE
AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N.225**

TRA

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

E

REGIONE BASILICATA



L'anno 2016, il giorno ... del mese di, la Regione Basilicata (di seguito indicata come Regione) rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, Dott. Vito Marsico, nato a Potenza il 02.06.1957, autorizzato alla sottoscrizione in forza della Delibera di Giunta Regionale n. ____ del _____, e Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito indicata anche come "FS") rappresentata dal Direttore Centrale Protezione Aziendale, Dott. Franco Fiumara, nato a Messina (ME) il 07/03/1961, che interviene nel presente atto anche in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito indicata come RFI) e di Trenitalia S.p.A. (di seguito indicata come Trenitalia), di seguito congiuntamente indicate come le "parti"

PREMESSO CHE

- ❖ con legge del 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- ❖ l'art. 6 della citata legge 225 del 1992 prevede che, al fine dello svolgimento delle attività di Protezione Civile, le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- ❖ il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401 ha individuato nel Dipartimento l'organo dello Stato preposto ai compiti di promozione e coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 1998;
- ❖ il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito - con modificazioni - dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, ha introdotto modifiche alla su citata legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- ❖ con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'art.5, commi 1 e 5, del predetto decreto legge n. 343 del 2001, sono state fornite indicazioni per il "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose";
- ❖ con Direttiva del 2 maggio 2006 il Dipartimento ha formulato indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- ❖ FS, controllante al 100% delle Società RFI e Trenitalia, gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato e con le altre autorità istituzionali per conto dell'intero Gruppo FS;
- ❖ con D.G.R. n. 694/2014, modificata dalla D.G.R. 689/2015, la Regione Basilicata ha affidato le competenze in materia di protezione civile all'Ufficio Protezione Civile del Dipartimento Presidenza;
- ❖ nella Regione Basilicata le attività e gli interventi in materia di protezione civile sono disciplinati dalla Legge Regionale 17 agosto 1998 n. 25;
- ❖ presso l'Ufficio Protezione Civile sono attivi la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, quale luogo di riferimento per la gestione ed il coordinamento degli interventi e delle attività in fase emergenziale, nonché il Centro Funzionale Decentrato Regionale, quale struttura tecnico-scientifica di supporto alle attività dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile con riferimento alla gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico ed idrogeologico;



- ❖ la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” dispone all’art.3 anche gli interventi che FS e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di cui all’art.2, comma1, lettera c) della legge 225/92;
- ❖ con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all’art.3, l’obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;
- ❖ l’art.9 dell’appena citato decreto di concessione sancisce che RFI, per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile, è tenuta a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti autorità, con oneri da determinarsi in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l’autorità richiedente;
- ❖ Trenitalia gestisce i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in virtù di licenza n. 1/2000, del titolo autorizzatorio ex art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, entrambi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dei certificati di sicurezza rilasciati da RFI;
- ❖ FS, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile, fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento dell’attività di emergenza;
- ❖ al fine di sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione già in essere tra Regione Basilicata e FS in merito alle criticità/emergenze in area ferroviaria, in data 21 Ottobre 2011 è stato sottoscritto tra le parti un Protocollo di Intesa di durata quadriennale;
- ❖ che ai fini della stipula della presente Convenzione, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell’emergenza.

CONSIDERATO CHE

- in data 09 settembre 2013 è stata rinnovata la Convenzione tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Amministratore Delegato di FS, che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dell’emergenza in ambito ferroviario;
- l’art. 11 di tale Convenzione stabilisce che lo stesso è quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

DATO ATTO

che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,



CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE

La Regione Basilicata e FS, a mezzo della presente Convenzione, assicurano un'ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano avere ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, ovvero contesti emergenziali che riguardino o richiedano l'impiego delle risorse FS, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

L'obiettivo è anche definire dei comuni protocolli di interscambio di informazioni tra i rispettivi centri operativi, nonché programmi di attività formativa.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:

- A) Emergenze ferroviarie per le quali può essere richiesta la collaborazione/intervento del Sistema di Protezione Civile della Regione Basilicata:
 - Criticità/emergenze ferroviarie per cause tecniche e di forza maggiore che coinvolgano passeggeri e treni, compresi i treni che trasportano le merci pericolose;
 - Incidente ferroviario (disciplinato dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari).

- B) Emergenze che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti a FS:
 - Calamità di origine naturale o antropica;
 - Emergenze nazionali di altra natura;
 - Spostamento di un elevato numero di persone.

- C) Attività di prevenzione:
 - Esercitazioni, comprese quelle che si svolgono in ambito ferroviario;
 - Redazione di piani di emergenza;
 - Formazione, attività addestrativa-esercitativa.

- D) Aspetti comunicativi per la gestione di eventi emergenziali:
 - Informazioni ai viaggiatori.

ARTICOLO 2 CONTRIBUTO DELLE PARTI

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, le parti si rendono reciprocamente disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo. In particolare:



RFI, in relazione all'infrastruttura ferroviaria:

- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio qualificato funzionario presso la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Basilicata, nonché l'eventuale presenza di un proprio rappresentante nei Centri Operativi di Protezione Civile attivati, per il coordinamento e la gestione dell'emergenza in occasione di criticità di carattere ferroviario;
- al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza, assicura, previa definizione delle modalità d'uso, informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale;
- assicura alla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Basilicata il flusso informativo relativo alle tratte ferroviarie nel proprio territorio, con specifico riferimento alle raggiungibilità dei punti di accesso più idonei e prossimi al luogo dell'evento emergenziale;
- su richiesta della Regione Basilicata, in caso di preallertamento o di criticità in atto, assicura il necessario rafforzamento del personale normalmente in servizio per fronteggiare situazioni emergenziali, nei limiti delle disponibilità;
- collabora con le componenti e le strutture territoriali del sistema di Protezione Civile della Regione Basilicata presenti sul territorio, in coordinamento con Trenitalia, ai fini della stesura dei piani di emergenza e dei modelli d'intervento per la gestione delle emergenze esterne all'ambito ferroviario che possono interessare anche l'infrastruttura ferroviaria;
- a supporto delle iniziative della protezione civile regionale, quali ad esempio la realizzazione di campi base o l'allestimento di sedi logistiche provvisorie, mette a disposizione, ove possibile, spazi di competenza quali aree adiacenti le stazioni, impianti, scali ferroviari per la sosta dei mezzi (l'elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo);
- previa verifica del progetto e della fattibilità tecnica, può concedere ospitalità in comodato d'uso gratuito presso le stazioni e/o il sedime ferroviario alle tecnologie di telecomunicazione della Regione Basilicata;
- predispone, con le strutture territoriali di Protezione Civile ed anche in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di emergenza, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale del 28/10/2005 concernente la "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie";
- informa la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile con apposita scheda All. A per situazioni di emergenza, compresi ritardi dei convogli ferroviari superiori a due ore e dell'evoluzione della criticità manifestatasi.

Trenitalia, in relazione al trasporto ferroviario:

- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio qualificato funzionario presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Basilicata, nonché l'eventuale presenza di un proprio rappresentante nei Centri Operativi di Protezione Civile attivati, per il coordinamento e la gestione dell'emergenza in occasione di criticità di carattere ferroviario;
- garantisce l'assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative (art 11 legge 225/92) del Servizio Nazionale della Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento secondo quanto stabilito al successivo art.6;
- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Regione Basilicata per la definizione di costi e condizioni, il trasporto dei Volontari delle organizzazioni regolarmente riconosciute e del personale della Protezione Civile, nonché di



- eventuali mezzi e/o attrezzature (in caso di gravi problemi sulle infrastrutture viarie, che rendano impraticabile il trasporto su gomma), tenuto conto delle proprie disponibilità;
- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Regione Basilicata per la definizione di costi e condizioni, il materiale rotabile ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone;
 - assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, assistenza alla popolazione coinvolta, mettendo a disposizione della Regione Basilicata vetture letto/cuccette, nei limiti delle proprie disponibilità, con oneri da imputarsi come stabilito al successivo art. 7;
 - collabora con le componenti e le strutture territoriali del sistema Regionale della Protezione Civile presenti sul territorio, in coordinamento con RFI, ai fini della stesura dei piani di emergenza e dei modelli d'intervento per la gestione delle emergenze esterne all'ambito ferroviario che possono interessare anche l'infrastruttura ferroviaria;
 - valuta la fattibilità operativa, d'intesa con RFI e Regione Basilicata, di definire un sistema operativo di contrasto agli incendi boschivi anche dalla linea ferroviaria, in situazioni di inaccessibilità della rete stradale;

La Regione Basilicata, in relazione alle competenze:

- concorda con FS specifici modelli d'intervento per la gestione delle emergenze al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi che interessano l'ambito ferroviario;
- assicura a FS la messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso riguardanti i piani di emergenza redatti a livello territoriale e le indicazioni in essi contenute con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli impianti e/o il traffico ferroviario;
- rende disponibili a FS i bollettini di condizioni meteo avverse e gli avvisi di criticità diffusi dalla Protezione Civile regionale ed ogni notizia utile che possa costituire, con l'evoluzione nel tempo, criticità per il regolare svolgimento del servizio di trasporto;
- rende disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi, ecc.) che dovessero verificarsi in ambito metropolitano mediante il rapporto continuo con il centro CE.SI;
- sottoscrive eventuali e specifici accordi con Trenitalia per la definizione di costi e condizioni per l'impiego di risorse finalizzate al trasporto dei Volontari da e per le aree disastrose da eventi calamitosi e per il trasporto su treno anche al verificarsi di gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale;
- sottoscrive con Trenitalia appositi accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto, nei limiti delle disponibilità, per la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché di quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di persone in caso di emergenza;
- assicura, laddove non sufficienti le risorse di FS, e previa necessaria verifica congiunta, l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio metropolitano, per una collaborazione con FS, in occasione di criticità riguardanti sia l'infrastruttura ferroviaria che il trasporto ferroviario di passeggeri;
- supporta con le proprie risorse FS nelle attività di coordinamento operativo svolte dallo stesso in occasione di situazioni emergenziali che interessano l'ambito ferroviario;
- mette a disposizione di FS, presso la Sala Operativa della Regione Basilicata, una postazione per la gestione delle emergenze;
- rende disponibili a FS, in funzione dell'emergenza venutasi a creare, informazioni ed immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di Web GIS, che possano essere di supporto alla gestione delle emergenze;



- fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, fax, posta elettronica) della Sala Operativa della Regione Basilicata, allo scopo di rendere quanto più tempestiva possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale.

**ARTICOLO 3
PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PER INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Ruoli e compiti

Con riguardo alle attività di previsione e gestione dell'emergenza, le parti svolgono i ruoli e compiti schematicamente descritti nella seguente Tabella I.

Tabella I

FS a livello territoriale	LA REGIONE BASILICATA:
<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce emergenze ferroviarie; • Fornisce gli elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per emergenze ferroviarie (scheda all.A) al fine di un loro eventuale intervento, in collegamento con la struttura Centrale di FS; compresi i ritardi dei convogli ferroviari superiori a due ore e dell'evoluzione della criticità manifestatasi; • Informa il livello centrale sull'andamento della gestione dell'emergenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei rischi naturali, nonché il supporto tecnico-scientifico in caso di emergenza, anche con riferimento alle attività svolte dal Centro Funzionale della Regione Basilicata • Mantiene costanti contatti informativi con i soggetti istituzionali e, ove possibile, con i principali soggetti coinvolti nella gestione di un'emergenza, compreso FS e, in generale, i gestori di Infrastrutture Critiche • In caso di evento, se necessario, attiva in tutto o in parte l'Unità di Crisi, con compiti di supporto alle Autorità di Protezione Civile, di definizione delle strategie di intervento e delle risorse umane e strumentali da impiegare. • Redige periodicamente in coordinamento con FS report informativi sulla situazione in corso, che vengono diffusi anche all'esterno tramite opportuni canali informativi. • Comunica, appena disponibili, i dati forniti dall'INGV relativi ad eventi sismici significativi (ML ≥ 4.0) verificatisi sul territorio nazionale regionale. • Garantisce il supporto alle attività di coordinamento operativo svolte da FS in occasione delle emergenze di carattere ferroviario.

Modalità di trasmissione delle informazioni fra Sale Operative

Le parti concordano la necessità di mantenere un costante flusso di informazioni tra le Sale Operative di RFI e Trenitalia di livello regionale e la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Basilicata, in particolar modo nel caso di evento emergenziale sulla rete ferroviaria o che coinvolga anche la rete ferroviaria secondo la scheda All. A.

Le parti mantengono comunque i flussi informativi di competenza con propri livelli "superiori", secondo lo schema di Tabella II:



Tabella II

Sala Operativa Centrale FS	↔	Sala Situazione Italia DPC
↕		↕
Sale operative compartimentali FS	↔	Sala Operativa Regione Basilicata

Gli incidenti ferroviari sono disciplinati dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.I. n. 101 del 3.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari. Resta ferma la competenza delle strutture di Protezione Civile riguardo alla decisione circa la predisposizione ed effettuazione degli interventi sulla base delle informazioni in loro possesso.

ARTICOLO 4 EVENTI EMERGENZIALI O STRAORDINARI CHE PREVEDONO LO SPOSTAMENTO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI PERSONE

In occasione di eventi emergenziali o straordinari che prevedono lo spostamento di un considerevole numero di persone, FS e/o RFI e/o Trenitalia, assicurano la disponibilità, in termini di risorse tecniche ed umane, a collaborare alla pianificazione ed organizzazione del trasporto per ferrovia delle persone coinvolte.

Per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione interessata FS potrà avvalersi dell'ausilio del Volontariato di Protezione Civile, nei limiti delle disponibilità, ai sensi del successivo articolo 6.

ARTICOLO 5 FORMAZIONE - ATTIVITÀ ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA

Con l'obiettivo di promuovere e sostenere le attività di formazione e di esercitazione reciproca, le parti concordano quanto segue.

Regione Basilicata e FS svolgeranno specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati:

- A) congiuntamente, al personale di FS e/o RFI e/o Trenitalia, e al personale della Regione Basilicata che interviene nella gestione delle crisi e delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica;
- B) disgiuntamente, al personale di FS e/o RFI e/o Trenitalia, al fine di formare una cultura generale di Protezione Civile; ai volontari appartenenti alle Organizzazioni del Volontariato facenti parte del, Coordinamento Operativo Metropolitan del Volontariato di Protezione Civile con l'obiettivo di fornire le conoscenze tecniche e relazionali di base per operare in sicurezza in ambito ferroviario.

Le parti assicurano reciprocamente lo scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune.



I programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Sistema della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

Il contenuto del programma degli interventi formativi di comune interesse è riportato nell'Allegato D.

FS e/o RFI e/o Trenitalia possono partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile promosse dalla Regione Basilicata e dalle figure istituzionali territoriali, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenze, che interessano anche il settore ferroviario. FS può suggerire la partecipazione di altre Imprese Ferroviarie.

L'attività formativa ed esercitativa può essere promossa ed effettuata anche all'interno di progetti europei o di altre iniziative di formazione o di ricerca applicata; entrambe le parti possono proporre la partecipazione a tali progetti e iniziative, che saranno vagliati dal Gruppo di Lavoro di cui all'art. 10 ed autorizzati secondo le rispettive procedure interne tecnico-amministrative.

ARTICOLO 6 ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EMERGENZE FERROVIARIE

Gli interventi in area ferroviaria da parte del personale e/o dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale ferroviario preposto ed avvenire, per quanto possibile, nelle località di servizio (stazioni, fermate, bivi, posti di comunicazione, punti di acceso, ecc.).

Il soccorso ai passeggeri, l'impiego dei generi di prima necessità ed il servizio di trasporto sostitutivo, sono così definiti:

- a) in caso di emergenza dovuta a problemi all'infrastruttura o al sistema ferroviario, l'assistenza ai passeggeri ferroviari, che necessitano di generi di prima necessità e/o del servizio sostitutivo è svolta da FS, anche mediante:
 1. impiego di proprio personale e propri mezzi
 2. apertura straordinaria degli ambienti (sale e wc) delle stazioni ferroviarie di linea e dei punti ristoro
 3. quant'altro necessario per gestire l'emergenza.

Le operazioni di soccorso possono vedere, su specifica richiesta di FS e previa verifica congiunta con la Regione Basilicata, anche l'intervento del sistema regionale di Protezione Civile.

Il coordinamento delle attività, in ambito ferroviario, è garantito dal personale di FS;

- b) in caso di emergenza dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturale ecc.), la Regione Basilicata, attraverso le informazioni ricevute con la scheda tecnica allegato (A), può valutare di concerto con FS l'intervento congiunto di personale FS e nei limiti delle disponibilità di personale/volontari di Protezione Civile per specifiche esigenze di supporto (messa a disposizione e distribuzione generi di prima necessità, presidio nelle stazioni ed attività informativa agli utenti, ecc.). Il coordinamento sarà garantito dal personale ferroviario presente sul posto, con il fine di contribuire a prevenire situazioni di grave disagio agli utenti e garantire l'accesso in sicurezza alle aree ferroviarie rispetto ai rischi specifici.

Il gruppo di lavoro di cui all'art. 10 si impegna a trovare soluzioni logistiche per lo stoccaggio di generi di prima necessità.



REGIONE BASILICATA



In considerazione delle diverse tipologie di rischio che potranno interessare l'ambito ferroviario, le parti concordano di definire, tramite il gruppo di lavoro, specifici modelli d'intervento da utilizzare al verificarsi di simili circostanze.

ARTICOLO 7 ONERI E RIMBORSI SPESE

Nel caso in cui la Regione Basilicata chieda il concorso di FS, come componente essenziale del sistema di Protezione Civile, alle attività emergenziali per fronteggiare eventi che interessano il territorio regionale e che avvengono esternamente alla linea ferroviaria e mediante l'utilizzo di mezzi e risorse finalizzati al soccorso e all'assistenza alle popolazioni coinvolte, le spese indicate nell'allegato E a titolo esemplificativo e non esaustivo, sostenute da FS e/o RFI e/o Trenitalia, saranno rimborsate, dietro presentazione da parte di FS di dettagliata documentazione e rendicontazione.

Per quanto concerne l'impiego del volontariato di Protezione Civile, e gli eventuali costi di rimborso ex DPR 194/2001, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, ferma restando la necessità di verifica congiunta con la Regione Basilicata circa l'utilizzo di risorse del sistema regionale di Protezione Civile.

Le parti concorderanno tramite il Gruppo di Lavoro cui al successivo art. 10, apposite modalità di gestione amministrativa dei costi di cui sopra.

ARTICOLO 8 SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario sarà disciplinato nell'osservanza di quanto disposto dal Protocollo d'Intesa tra Regione Basilicata- Assessorato Sanità/118 e RFI, e comunque, nel rispetto della normativa e dei protocolli di intervento, nazionali e regionali, vigenti (Protocollo RFI/118).

ARTICOLO 9 COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE

La Regione Basilicata e le FS concordano sulla necessità di coordinare i processi di comunicazione su eventi rilevanti di circolazione ferroviaria o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato ai viaggiatori o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento della Protezione Civile della Regione Basilicata, compresi i contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria.

Relazioni esterne di FS e la Regione Basilicata, in sintonia con quanto citato nella convenzione siglata con il DPC, nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 10, cureranno il corretto flusso di informazioni.

FS conviene che eventuali attività di comunicazione, relative alle casistiche citate nel presente articolo, da effettuare sui propri profili presenti sui social network (quali ad esempio pagine facebook, profili twitter, canali youtube, etc), dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, in particolare coinvolgendo la struttura preposta di FS Web&New media che opera in seno alla Direzione Comunicazione Esterna e Media di FS.



ARTICOLO 10 GRUPPO DI LAVORO

La Regione Basilicata e FS concordano di istituire un Gruppo di Lavoro, con il compito di:

- redigere le procedure e le modalità di intervento con riferimento all'Allegato C anche in relazione ad eventuali oneri e/o rimborsi spese a carico delle parti;
- verificare i dati in possesso delle parti (studi effettuati, pianificazioni esistenti, etc.);
- definire lo scambio informativo di dati strutturati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica;
- sviluppare i modelli di intervento per i diversi rischi individuati con la redazione di procedure operative con particolare riferimento allo stoccaggio dei generi di conforto;
- supportare e definire i piani e le attività formative ed esercitative con particolare riferimento al sedime ferroviario;
- analizzare la fattibilità di accordi specifici con FS per il trasporto di volontari, materiali e mezzi della Regione Basilicata da e per le aree interessate da eventi calamitosi;
- apportare eventuali modifiche, analizzare e realizzare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi della presente convenzione.

Ogni incontro del Gruppo di Lavoro sarà verbalizzato.

Nel corso delle attività, il Gruppo di lavoro potrà fruire dell'apporto specialistico delle rispettive strutture.

Le parti al momento della stipula del presente atto comunicano i nominativi dei rappresentanti, in numero di tre per ciascuna parte, che costituiranno il gruppo di lavoro, che dovrà avviare l'attività entro i successivi 30 giorni e incontrarsi almeno due volte all'anno per verificare ed eventualmente aggiornare il contenuto degli allegati tecnici alla presente Convenzione. L'attività di aggiornamento degli allegati tecnici non comporta modifiche al testo della Convenzione.

ARTICOLO 11 DIVULGAZIONE

FS e la Regione Basilicata si impegnano ad illustrare finalità e contenuti della presente convenzione anche ad altri Enti (Prefettura, Comuni e loro gestioni associate, ed alle altre componenti del sistema regionale di Protezione Civile), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

La Regione Basilicata - congiuntamente a FS - avrà cura di convocare gli Enti territoriali interessati (Prefetture, Comuni e loro gestioni associate, ed alle altre componenti del sistema regionale di Protezione Civile) per la presentazione degli obiettivi dell'accordo.

ARTICOLO 12 EFFICACIA E DURATA

La presente convenzione avrà durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Le parti, tramite i referenti designati nel gruppo di lavoro, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Le parti potranno in pieno accordo decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione. Inoltre, ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, dalla presente Convenzione, dandone opportuno preavviso.

Per ogni aspetto relativo all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione i rapporti



REGIONE BASILICATA



saranno tenuti tra il Responsabile della Protezione Civile della Regione Basilicata e il Direttore della Direzione Centrale Protezione Aziendale di FS.

ARTICOLO 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 14 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente Convenzione, l'esame della stessa è rimandato al giudizio del Collegio arbitrale, costituito secondo la prassi, ai sensi del codice di Procedura Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
Redatto in n. 4 copie originali

Potenza, li.....

Per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

.....

Per la Regione Basilicata

.....



REGIONE BASILICATA



ALLEGATI

- ALLEGATO A) Scheda informativa per la comunicazione di informazioni alla Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Basilicata
- ALLEGATO B) Modalità di trasmissione degli Avvisi di Criticità
- ALLEGATO C) Modello di intervento
- ALLEGATO D) Programma degli interventi formativi di comune interesse
- ALLEGATO E) Oneri e Rimborsi



REGIONE BASILICATA



Allegato A
Avviso Anormalità

Da: Coordinatore Movimento RFI di

Data / / Ore

A:

Sala Operativa Protezione Civile di

Fax n° Ore

Sala Operativa Protezione Civile di

Fax n° Ore

1° Avviso Telefonico ore

CODICE PRIMA SCHEDA:

Verde (Informazione evento) - Giallo (Allerta per possibile intervento) - Rosso (Richiesta di intervento)

Nome e Cognome Firma DCCM

Descrizione evento.....

Località /Tratta FS

(località ferroviaria ove si è verificato l'evento - indicazione eventuale riferimento geografico/stradale non ferroviario/gps)

TIPO di EVENTO:

- Scontro tra treni Urto con ostacoli
- Deragliamento Investimento (Persone/Animali)
- Blocco circolazione con assenza tensione
- Singolo treno guasto fermo in linea
- Neve Allagamento Frana
- Incendio Terremoto
- Emergenza sanitaria con necessità quarantena
- Altro

CONSEGUENZE:

- Danni a persone
- Disagi a persone (condizioni climatiche avverse)
- Disagi a persone (necessità di generi alimentari / acqua)
- Necessità di evacuazione (Treni)
- Necessità di evacuazione (Stazioni o altri edifici)
- Trasbordo viaggiatori su altro treno
- Altro

Ubicazione ferroviaria dell'evento:

- Passaggio a livello Km
- Galleria (nome)....., ingressi ferroviari Km e
- Viadotto (nome)....., estremi ferroviari Km e
- Stazione/Fermata
- Altro

Numero e tipo di treni coinvolti:

Stima persone / viaggiatori coinvolti

Stima feriti deceduti

Persone a Ridotta Mobilità

Altro

PRESENZA DI MERCI PERICOLOSE.

Fuoriuscita sostanze: SI - NO

- Senza ricadute su persone - Con ricadute su personale/viaggiatori -
- Con coinvolgimento di popolazione residente in prossimità della sede ferroviaria

Codici Pericolo/ONU: 1)/..... - 2)/..... - 3)/..... - 4)/.....

In casi di intervento della Protezione Civile

Possibile accesso alla sede

(indicare possibile accesso da strada all'infrastruttura ferroviaria)

Nominativo Accompagnatore FS - - Tel.Cel.....

Punto di incontro.....

Altre Strutture /Enti allertati:

UTG - VVFF - 118 - Pol.Fer. - altre FFO - Vigili Urbani - Altro

AGGIORNAMENTO

con Variazione CODICE prima scheda: Data / / Ore

Nuovo Codice:

Verde (Informazione evento) - Giallo (Allerta per possibile intervento) - Rosso (Richiesta di intervento)

Nome e Cognome Firma DCCM

CHIUSURA EVENTO: data / / Ore

Nome e Cognome Firma DCCM



REGIONE BASILICATA



MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI AVVISI DI CRITICITÀ

Per quanto concerne le modalità di invio degli Avvisi di Criticità emessi da parte del Centro Funzionale, si rimanda a quanto previsto dalle vigenti procedure.



ALLEGATO C MODELLO DI INTERVENTO

Il "modello di intervento" è la definizione di protocolli operativi da attivare per un evento imminente o in corso, finalizzati al soccorso ed al superamento della situazione di crisi mediante azioni precedentemente concordate fra tutti gli attori competenti per intervenire. Tali protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento e in zona d'evento, stabilendo oltre alla composizione le responsabilità ed i compiti.

Questo "modello di intervento" definisce le modalità organizzative per far fronte ad emergenze che si verificano sulla rete ferroviaria che attraversa la Regione Basilicata, sia per eventi dipendenti dal sistema ferroviario sia per eventi esterni che coinvolgono l'area ferroviaria. Uno degli obiettivi è portare assistenza ai viaggiatori bloccati nella rete ferroviaria, tramite l'intervento integrato di tutti i soggetti a vario titolo competenti per le attività di Protezione Civile (Regione, Prefetture, Regione Basilicata, Comuni, Gestori di Infrastrutture, Volontariato di Protezione Civile, ecc.).

Questo modello di intervento può essere inserito anche nella pianificazione di emergenza di livello provinciale, quale indicazione/linea guida per il rapporto con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; nell'ambito del piano di emergenza provinciale potranno essere definite ulteriori e più specifiche azioni, previa intesa fra tutti gli attori interessati.

FS e il Dipartimento nazionale della Protezione Civile hanno elaborato una classificazione univoca delle soglie relative all'emergenza ferroviaria, in modo da rendere le comunicazioni e gli interventi sulla rete più specifici e coordinati; di seguito si riporta la tabella della classificazione delle soglie e lo stato corrispondente:

FS		SISTEMA PROTEZIONE CIVILE
Codice Giallo	Allerta	Predisposizione

FS può avvalersi, tramite la Protezione Civile della Regione Basilicata, del supporto del volontariato di protezione civile per l'attivazione del servizio di assistenza ai viaggiatori in caso di criticità ferroviaria; a tal fine, FS mette a disposizione generi di conforto o scorte di acqua e di bevande presso le stazioni ferroviarie.

Inoltre FS garantisce attraverso il proprio personale il coordinamento in area ferroviaria e l'assistenza alle squadre di volontari attivati. La modalità di comunicazione di FS con le strutture di protezione civile per l'attivazione degli interventi di supporto avverrà attraverso la scheda (All. A). La chiusura dell'evento dovrà essere comunicata con apposita scheda consequenziale alle precedenti.

Le procedure di attivazione variano a seconda del tipo di evento come segue:

Codice Verde (Informazione)

Il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento competente per territorio:

- a) comunica tempestivamente alla Sala Operativa della Regione Basilicata la tipologia e la localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento (All. A). La prefigurazione delle operazioni da compiere viene curata dalle Strutture di Protezione Aziendale di FS;



REGIONE BASILICATA



- b) informa tempestivamente la Sala Operativa della Regione Basilicata di ogni aggiornamento della situazione, della chiusura dell'evento e del ripristino della normale circolazione ferroviaria, tramite l'invio via fax della scheda evento e successivi contatti telefonici anche per il tramite del personale di Protezione Aziendale.

La Regione Basilicata, tramite la propria Sala Operativa:

- acquisisce e valuta le informazioni che provengono da FS;
- preallerta le Associazioni di volontariato.

Codice Giallo (Allerta)

Il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento competente per territorio:

- a) comunica tempestivamente alla Sala Operativa della Regione Basilicata la tipologia e la localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento (All. A). Inoltre, provvede a fornire ogni aggiornamento della situazione con la precisa localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità nonché dei possibili scenari evolutivi della criticità e relativi possibili bisogni di intervento, tramite l'invio via mail/via fax della scheda evento e successivi contatti telefonici anche per il tramite del personale di Protezione Aziendale;
- b) informa tempestivamente la Sala Operativa della Regione Basilicata della chiusura dell'evento e del ripristino della normale circolazione ferroviaria, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento.

La Regione Basilicata, tramite la propria Sala Operativa:

- acquisisce e valuta le informazioni che provengono da FS;
- fornisce eventuali informazioni relative all'evento, provenienti da altri Enti ed istituzioni coinvolte;
- in base alle informazioni raccolte e alle richieste effettuate da FS, attiva, ove necessario e/o richiesto, le Associazioni di volontariato per l'assistenza ai viaggiatori;
- informa gli organi istituzionali per il tramite del Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile;
- informa, di concerto con FS, la popolazione con comunicati stampa circa l'evento, le attività in corso, le raccomandazioni da osservare;
- il Responsabile di Sala informa il Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile che valuta l'eventuale coinvolgimento nella gestione dell'evento dell'Ufficio medesimo e/o delle altre strutture regionali ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 25/98.

Codice Rosso (Necessità d'intervento)

Qualora ci sia la necessità d'intervento, il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento competente per territorio, previo parere positivo di Protezione Aziendale, tramite contatti telefonici e l'invio via mail o via fax della scheda evento (All. A) non appena sarà realizzato il presidio della Sala Centro Operativo Territoriale (COT)/Ufficio:

- comunica tempestivamente a Sala Operativa della Regione Basilicata la precisa localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità, i possibili scenari evolutivi della criticità, ove possibile il numero di persone coinvolte e le eventuali necessità di intervento;
- se necessario, richiede a Sala Operativa della Regione Basilicata l'invio di squadre di



volontariato, indicando i punti in cui queste devono convergere, il personale ad esse dedicato per le necessità di accesso in sicurezza all'infrastruttura, ed eventualmente i punti di ritiro dei generi di prima necessità, attingendo se possibile in prima battuta alle scorte presso le strutture di FS;

- richiede alla Sala Operativa della Regione Basilicata di verificare la possibilità di recuperare presso il Sistema di Protezione Civile idonei mezzi per il trasporto delle persone coinvolte nell'anormalità presso un'area sicura al fine di garantirne l'incolumità, indicando in caso affermativo i punti in cui queste devono convergere;
- assicura, anche per il tramite di personale di Protezione Aziendale di FS sul posto, la direzione degli interventi di assistenza in ambito ferroviario;
- assicura un tempestivo flusso informativo con Sala Operativa della Regione Basilicata; informa tempestivamente Sala Operativa della Regione Basilicata della chiusura dell'evento e del ripristino della normale circolazione ferroviaria, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento.

La Regione Basilicata, tramite la propria Sala Operativa:

- acquisisce e valuta le informazioni che provengono da FS;
- fornisce eventuali informazioni relative all'evento, provenienti da altri Enti ed istituzioni coinvolte;
- in base alle informazioni raccolte e alle richieste effettuate da FS, attiva, ove necessario e/o richiesto, le Associazioni di volontariato per l'assistenza ai viaggiatori;
- se la criticità crea danni al di fuori della stretta competenza di FS, interessando aree antropizzate, fornisce supporto tecnico alle strutture di FS;
- dà attuazione a quanto previsto dalla presente Convenzione;
- informa gli organi istituzionali per il tramite del Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile;
- informa, di concerto con FS, la popolazione con comunicati stampa circa l'evento, le attività in corso, le raccomandazioni da osservare;
- in caso di incidente ferroviario in galleria di lunghezza superiore a 1000 m. attua quanto previsto nei vigenti Piani di Emergenza Esterna;
- il Responsabile di Sala informa il Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile che valuta l'eventuale coinvolgimento nella gestione dell'evento dell'Ufficio medesimo e/o delle altre strutture regionali ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 25/98.

In caso di evento che coinvolga sia la Regione Basilicata sia le strutture di FS, per il quale sia attivata l'Unità di Crisi della Regione Basilicata, valgono le specifiche procedure.

Data la complessità degli interventi di Protezione Civile in area ferroviaria, anche in ragione dei rischi presenti, e visti i percorsi formativi ed addestrativi per volontari previsti nell'ambito della Convenzione, è opportuno che nella Pianificazione di Emergenza di settore, nonché nei Piani Operativi di Sicurezza sia inserita la possibilità di azione ed interazione del sistema di Protezione Civile in ambito ferroviario, purchè con operatori e volontari adeguatamente addestrati.



ALLEGATO D PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI DI COMUNE INTERESSE

La Regione Basilicata e FS, in base alle specifiche norme che ne disciplinano l'attività e nel rispetto dei propri fini istituzionali e societari, rinviano al Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 10 la definizione di forme di collaborazione nell'area della formazione sui temi di Protezione Civile.

Le attività di formazione nello specifico ambito dell'intervento in area ferroviaria in caso di evento di Protezione Civile devono essere armonizzate ed integrate nelle attività organizzate ed effettuate dalla Regione Basilicata.

L'obiettivo generale dei programmi di formazione è quello di integrare le competenze tecniche e gestionali già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile e generando una base comune di conoscenze (relazionali e tecniche) per poter migliorare l'intervento coordinato in caso di emergenza. La formazione, così intesa, deve consentire di mettere a sistema le varie professionalità e specializzazioni, concorrendo a diffondere ed applicare un metodo condiviso.

La collaborazione riguarda in particolare le seguenti aree di attività:

- inizio/proseguimento della formazione congiunta e successive esercitazioni del personale FS e/o RFI, e/o Trenitalia e della Regione Basilicata, con particolare riferimento al personale delle Sale Operative territoriali, di Protezione Aziendale di FS e/o RFI, e/o Trenitalia e del personale della Regione Basilicata impegnato "in loco" in caso di emergenza sugli "scenari di rischio" in ambiente ferroviario;
- formazione dei Responsabili della Sicurezza e Prevenzione di FS e/o RFI, e/o Trenitalia ai quali sarà affidato l'addestramento dei formatori delle Organizzazioni di Volontariato aderenti al Coordinamento operativo metropolitano del Volontariato di Protezione civile. Le strutture territoriali della Formazione, congiuntamente alla Protezione Aziendale di FS e/o RFI, e/o Trenitalia gestiranno il modulo di cui alla presente area di attività, mettendo a disposizione idonei strumenti didattici (programmi definiti e validati centralmente, teaching notes, supporti multimediali, brochure esplicative, ecc...);
- attività pratiche, addestrative ed esercitative, di simulazione dell'emergenza, come riportato all'art. 5 da gestire tramite le strutture territoriali delle società FS, all'interno di un puntuale coordinamento centrale.

Gli obiettivi specifici, che riguardano le aree di intervento, sono sintetizzati come segue.

Formazione congiunta:

- incrementare le conoscenze e sviluppare le competenze di azione nel campo della gestione integrata delle emergenze;
- migliorare la capacità di risposta sinergica del personale che interviene nella gestione delle crisi e delle emergenze;
- garantire un approccio orientato al *problem solving* tra enti/strutture/amministrazioni diverse;
- fornire strumenti di applicazione sullo scenario critico di una metodica comunicativa operativa.

Formazione del personale ferroviario:

- diffondere la cultura di Protezione Civile;
- conoscere il Sistema di Protezione Civile, le sue articolazioni sul territorio, il suo funzionamento, le metodologie operative di intervento, le potenzialità tecniche e organizzative ed i livelli di responsabilità;
- trasferire le competenze necessarie per percepire e saper valutare correttamente e nel minor tempo possibile la natura e le entità del rischio in termini oggettivi e documentati, in modo da predisporre adeguate risposte preventive e di pronto intervento;



REGIONE BASILICATA



- conoscere le metodologie e gli strumenti manageriali adatti o adattabili al governo del rischio nelle situazioni reali.

Formazione del Volontariato:

- fornire le conoscenze tecniche di base e relazionali per operare in sicurezza nel contesto ferroviario (rischi ferroviari), al fine di acquisire consapevolezza degli ambiti di responsabilità e di presidio tecnico delle strutture operative territoriali delle società di FS;
- progettare un modulo formativo a carattere operativo per i volontari riguardante la gestione di un campo di FS in sicurezza;
- prevedere una banca dati degli interventi formativi rivolti ai volontari con le specifiche competenze acquisite per operare in sicurezza nel contesto ferroviario.

Simulazioni di emergenza:

- adottare, verificare e migliorare le procedure di intervento in caso di emergenza.

L'attività organizzativa propedeutica alla erogazione in aula (es.: quantificazione dei fruitori finali, individuazione delle sedi, progettazione di dettaglio dei contenuti, definizione del materiale didattico e di opportuni supporti multimediali, ecc.) sarà avviata entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Ciascuna parte sosterrà gli oneri relativi al proprio apporto al progetto formativo.



REGIONE BASILICATA



ALLEGATO E
ONERI E RIMBORSI (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo e rinviati alle determinazioni del Gruppo di Lavoro)

Costo del Personale TI/RFI/FS
Pedaggio e carburante auto di servizio
Gasolio per Trazione
Alberghi/Pernottamenti Personale FS e Passeggeri
Generi di conforto
Coperte
Pulizia Vetture/loco
Manutenzione vetture/ loco
materiali di fornitura FS richiesti ad hoc (effetti letterecchi es.)
Interventi e servizi di ditte appaltatrici esterne
Utilizzo di mezzi FS (Carrelli, Caricatori, auto, ecc..)
Utilizzo di materiali già nella disponibilità dei magazzini RFI
Tutto ciò che si rende necessario per prestare soccorso, accoglienza e assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali purchè direttamente riconducibile alla situazione emergenziale in atto.

In considerazione delle finalità del presente accordo e nell'interesse della collettività, dagli interventi di FS e/o RFI, e/o Trenitalia non saranno conteggiati i costi sostenuti relativi a: noleggio, mancati introiti/fermi treno, autobus, servizio taxi, utilizzo di aree, binari e locali FS.